



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE PROFESSIONALE

Avv. Augusto Amari

DATO ATTO	<p>Che i sigg.ri I.P., A.P., D.P., B.P., A.P. e B.P, in proprio e nella qualità di eredi della la sig.ra M.C.A, con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c. depositato in data 7 marzo 2024 convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per chiedere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del decesso della propria congiunta, occorso in data 5 gennaio 2018;</p> <p>che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n 3006/2024.;</p> <p>che tale rito sommario è stato incoato dalle parti ricorrenti, in quanto preceduto da ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 2911/2022) ;</p> <p>che la difesa aziendale è stata curata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p>
PRESO ATTO	<p>che il Giudice con la sentenza n.1034/2025 (Tribunale Ordinario di Palermo-III Sez. Civile) , che ha definito il giudizio, valorizzando le risultanze di cui alla c.t.u. resa nel già citato procedimento di istruzione tecnica preventiva ha statuito che la domanda di parte attrice fosse fondata dal momento che <i>“I CCTTUU nominati, infatti, dopo un’esaustiva disamina della storia clinica del paziente e della documentazione medica prodotta e dopo avere illustrato le caratteristiche dalla patologia della diverticolite, anche con riguardo agli approcci terapeutici alla stessa, hanno concluso per la sussistenza di profili di responsabilità dei sanitari causalmente rilevanti sul decesso della donna.”</i></p> <p>Ed in particolare che <i>“Pertanto , alla luce degli esiti della CTU e dei chiarimenti resi ai tecnici deve ritenersi provata la condotta colposa dei medici della struttura convenuta e la rilevanza causale di condotta negligente nel determinismo del decesso della M*C*A* ; per converso, la convenuta non ha provato, come era suo onere, l’esatto adempimento della prestazione dovuta, o l’esistenza di una diversa eziologia – indipendente dall’operato del proprio personale – dell’insoddisfacente iter clinico.”</i></p>
PRESO ATTO	<p>che, tanto premesso, il giudice con sentenza n.1034/2025 ha condannato quest’Azienda:</p> <ol style="list-style-type: none">1) al pagamento in favore di I.P. della somma complessiva di euro 243.866,08 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis e di danno patrimoniale iure proprio, oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;2) al pagamento in favore di A.P. della complessiva somma di euro 195.074,66; a titolo di danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;3) al pagamento in favore di D.P. e B.P. della complessiva somma di euro 203.639,50 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;4) al pagamento in favore di A.P. e M.P. della complessiva somma di euro 212.218,80 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

	<p>5) al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, per il procedimento ex art. 696 bis, che liquida in euro € 2.947,56 , per compensi oltre a spese generali iva e C.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario;</p> <p>6) al pagamento delle spese di lite, per il presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive (CTU) ed € 21.718,62 per compensi oltre a spese generali, I.v.a. e C.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario .);</p> <p>sono state inoltre poste a carico dell’Azienda definitivamente le spese di c.t.u.</p>
DATO ATTO	<p>Che, pertanto, andranno corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 251.238,85 in favore del sig.I.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; -€ 200.972,33 in favore della sig.ra A.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; - € 209.796,11 in favore del sig. D.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; -€ 209.796,11 in favore del sig. B.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; -€ 218.634,78 in favore del sig. A.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; -€ 218.634,78 in favore del sig. M.P. comprensivi di interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al 27/06/2025; -€ 36.535,91 comprensivi di I.V.A. ed accessori come per legge, a titolo di spese legale del procedimento di A.T.P. e nel giudizio ex art. 281 duodecies c.p.c. in favore dell’Avv. Giuseppe Emanuele Greco, dichiaratosi antistatario.
PRESO ATTO	<p>Che l’Avvocatura Distrettuale, in ordine ad un’eventuale interposizione di gravame ha, con nota prot. n. 15732/2025, rappresentato che <i>“A tale riguardo si ritiene non utilmente impugnabile la decisione, non avendo l’Azienda convenuta addotto alcunché di nuovo per contestare tali conclusioni (cfr. vs. pec 07/05/2024), richiamando i propri rilievi critici già adeguatamente disattesi dal CTU nel procedimento presupposto. In definitiva, la questione è stata definita in piena aderenza alle risultanze dell’ATP, ed in difetto di puntuali censure delle conclusioni cui è pervenuta la relazione peritale per superare tale esito, una contestazione di tali risultanze soltanto in appello – con eventuale richiesta di richiamo del CTU – sarebbe del tutto esplorativa e, con ogni probabilità, inammissibile. In ordine al quantum si rinvia alle motivazioni della pronunzia, che ha fatto applicazione delle tabelle milanesi aggiornate, valorizzando età della vittima e dei superstiti, eventuale convivenza e natura del rapporto parentale”,</i> ciò anche in ragione della circostanza che <i>“è stata assorbita la domanda risarcitoria per la perdita di chance di sopravvivenza e rigettata quella spiegata iure hereditatis in riferimento al danno catastrofale”;</i></p>
RAVVISATA	<p>la necessità di dotare il presente atto della clausola d’immediata esecuzione al fine da evitare l’avvio di azioni esecutive;</p>
RIVELATO	<p>che risulta opportuno rimettere copia della consulenza tecnica d’ufficio resa nel procedimento innanzi al Tribunale di Palermo portante il numero di R.G. n.2911/2018 alla Direzione Sanitaria di Presidio ed all’U.O. di Medicina Legale affinché, di concerto, pongano in essere le verifiche de quibus e relazionino in merito, per poi curare le eventuali attività legate all’obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti;</p>

DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
------------------	---

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 1034/2025 del 7 marzo 2025 resa nel procedimento R.G. n.3006/2024;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno, iure proprio ed iure hereditatis, nonché all'avv. Giuseppe Emanuele Greco, nella qualità di legale antistatario, a titolo di spese di lite;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: - € 251.238,85 in favore del sig.I.P.; -€ 200.972,33 in favore della sig.ra A.P.; - € 209.796,11 in favore del sig. D.P.; -€ 209.796,11 in favore del sig. B.P.; -€ 218.634,78 in favore del sig. A.P.; -€ 218.634,78 in favore del sig. M.P.; - € 36.535,91 in favore dell'Avv. Giuseppe Emanuele Greco.
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 1.327.608,87 sul conto 5.09.03.02.0101(spese legali per contenziosi) anno 2025.
COMUNICARE	copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria di Presidio, affinché di concerto con l'U.O. di Medicina Legale, acquisite la relazione tecnica d'ufficio resa nel procedimento di istruzione tecnica preventiva pongano in essere le verifiche de quibus per poi curare le attività legate all'obbligo di denuncia.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.